



## **UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA LAGA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

*Via Giorgio Romani – 64010 Torricella Sicura*



## **COMUNE DI CORTINO**

(Provincia di Teramo)

**Frazione Cunetta  
Strada Provinciale 47, 2  
CAP 64040 Cortino – TE -  
Tel.086164112 - Fax 086164331  
C.F. 80004350676**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA DI SOSTA ATTREZZATA

PER CAMPER E CARAVAN

DENOMINATA

**“AREA SOSTA CAMPER ABETE BIANCO”**

Coordinate Geografiche Latitudine 42.621619 N - Longitudine 13.501519 E.



## SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEI SERVIZI .....	4
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE .....	4
ART. 3 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO .....	4
ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	4
ART. 5 – LAVORI/FORNITURE MIGLIORATIVI OFFERTI IN SEDE DI GARA .....	5
ART. 6 – LAVORI MIGLIORATIVI IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 7 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	6
ART. 8 - TARIFFE.....	6
ART. 9 - VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI.....	7
ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA.....	7
ART. 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO .....	7
ART. 12 – VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI .....	8
ART. 13 - AVVIO DELLA GESTIONE .....	9
ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 15 - RECESSO .....	9
ART. 16 - CONTENZIOSO.....	9
ART. 17- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 18 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO .....	10
ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO .....	10
ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	10
ART. 21 – COMUNICAZIONI .....	10

## ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEI SERVIZI

I servizi sono relativi alla gestione dell'area di sosta attrezzata per caravan e autocaravan di proprietà del Comune di Cortino, sita in frazione Cortino capoluogo, come meglio individuata nell'allegato B1 e B2 ed avente le seguenti caratteristiche:

- Area sosta Camper con annessi servizi igienici ed alloggio custode – identificato catastalmente al Foglio 32 Particella 855 (T-1-2) con corte annessa;
- I servizi che compongono il lotto sono: **gestione attività di numero 24 piazzole per sosta camper (servizio prevalente)** con gestione area pic nic (servizio complementare) e servizi ricreativi e di aggregazione (servizio complementare) con messa a disposizione dei beni strumentali quali: area, immobili e beni mobili (Allegati B3 e B4).

L'area è recintata, sono presenti alberature.

## ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione per i servizi di gestione è fissata in anni **cinque (5)** a decorrere dalla data di consegna della struttura, che avverrà con apposito verbale. La concessione decadrà di pieno diritto senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte dell'Amministrazione contraente.

In sede di offerta, tale durata potrà essere assoggettata ad aumento, fino ad un massimo di ulteriori **5 (cinque) anni**, derivanti dagli investimenti di tipo migliorativo, come indicati all'art. 5 e 6 del Capitolato Speciale, che il partecipante sarà disposto ad eseguire.

## ART. 3 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO

Sulla base della stima degli incassi derivanti dalla gestione dei servizi affidati per l'intera durata dell'affidamento il valore della presente concessione, ai sensi dell' **art. 167, comma 1, del D.Lgs. nr. 50/2016**, è pari ad €. 8.000,00 (ottomila) annui.

La stima degli incassi è stata calcolata sulla base dei ricavi ottenibili dall'erogazione dei servizi presso la struttura in parola, (tariffe ecc..).

Il valore della presente concessione per il periodo massimo previsto di **anni nr. 10** è pertanto di Euro 80.000,00 (ottantamila).

Il Canone annuo è stabilito in €. 1.500,00 (millecinquecento) oltre l'I.V.A., soggetto ad unico rialzo percentuale.

Nella suddetta previsione è indicata la durata massima prevista dall'**art. 2** del presente capitolato quando l'offerente si impegna in sede di offerta e di contratto alla realizzazione delle forniture ed installazioni di cui all'**art. 5**.

Si precisa che non sono ammesse offerte in ribasso.

I suddetti corrispettivi, al lordo del rialzo percentuale offerto, e rivalutati come di seguito indicato, dovranno essere versati al Comune in due rate, scadenti rispettivamente il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ciascun anno.

I suddetti corrispettivi (di tutte le annualità esclusa la prima), al lordo del rialzo, saranno annualmente rivalutati a partire dal secondo anno, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I. senza tabacchi) pubblicato dall'ISTAT in ragione del 100%.

## ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il gestore, dovrà:

- garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza, l'igienicità della struttura stessa e dei relativi servizi, restando, pertanto, a carico del concessionario la responsabilità dei potenziali danni recati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione della gestione, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza dell'intero complesso concesso in uso;
- la pulizia periodica di tutti gli spazi dell'area concessa, includendo altresì la pulizia delle griglie e canali di scolo acque, sfalcio erba, rimozione infestanti, ecc;
- la manutenzione ordinaria dell'area oggetto di concessione (ad esempio: riparazione elementi fissi quali griglie, accessi, sostituzione lampade, svuotamento periodico della vasca di scarico reflui, ecc.);

- la manutenzione del fondo dell'intera area (ad esempio: chiusura di buche con materiale idoneo, normale ricarico del fondo delle piazzole, ecc.);
- garantire l'apertura dell'area di sosta camper attrezzata dal 1 maggio al 30 settembre; sono comunque possibili altre aperture nel corso dell'anno o anche un'apertura annuale continuata. Possono essere, altresì, autorizzate, variazioni del periodo di apertura dell'area per giustificati motivi gestionali, di manutenzione e/o in particolari occasioni quali eventi o iniziative promosse in collaborazione con le Associazioni locali;
- il pagamento dell'utenza idrico-fognaria, gas ed elettrica relativa all'area in concessione per l'intera durata della concessione;
- la corresponsione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dal regolamento in vigore nel tempo;
- le spese relative alla corresponsione degli stipendi o salari e conseguenti contributi previdenziali, mutualistici e assicurativi per tutto il personale dipendente e per ogni forma di rapporto di lavoro autonomo;
- assumere, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente all'utilizzazione dell'area ed alla gestione delle attività e dei servizi svolti;
- tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) occorrenti per lo svolgimento dell'attività e delle eventuali migliorie offerte in sede di gara;
- la stipulazione di una polizza assicurativa come meglio specificato al successivo art. 11;
- le imposte, le spese relative e conseguenti al contratto di concessione in uso, nessuna esclusa od eccettuata;
- il servizio di ricevimento e quello di sorveglianza previsto all'art. 24 del DPGR 23 aprile 2001, n. 18/R e ss.mm.ii, garantendo altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di tutela e protezione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- gli adempimenti inerenti il pronto soccorso di cui all'art. 28 del citato DPGR 23 aprile 2001, n. 18/R e ss.mm.ii;
- la presentazione presso l'ufficio Tecnico, con cadenza annuale, di una relazione concernente la gestione dell'attività svolta con il dettaglio:
  - ✓ del numero dei camperisti, della provenienza degli stessi e della tipologia di servizi di cui hanno fruito;
  - ✓ comunicazione delle tariffe applicate;
  - ✓ dei giudizi riferiti dai camperisti fruitori di tale servizio, sia al termine dell'utilizzo dell'area camper mediante la somministrazione di apposito questionario di gradimento, che nei siti, blog e social network maggiormente fruiti dai camperisti per la ricerca e valutazione delle aree di sosta e servizi per camperisti.
- la corresponsione del canone annuo prestabilito allo scadere di ogni anno di gestione;
- l'individuazione del Responsabile dell'area di sosta camper attrezzata, quale referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- garantire tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

#### **ART. 5 – LAVORI/FORNITURE MIGLIORATIVI OFFERTI IN SEDE DI GARA**

Potranno essere previsti, in sede di offerta, lavori/forniture migliorativi attinenti all'ammodernamento degli arredi, nonché lavori di manutenzione ordinaria.

In tal caso dovranno essere indicate in sede di offerta, descrivendo il più analiticamente possibile, il progetto di manutenzione ordinaria e/o ammodernamento dell'arredo dell'area, dell'alloggio del custode e dei servizi igienici che l'offerente intende realizzare a sue spese, gli obiettivi che intende perseguire, con indicazione puntuale del cronoprogramma realizzativo.

Le forniture ed installazioni dovranno essere conformi a tutti i requisiti di legge con riferimento anche alla tipologia della struttura.

La mancata produzione di quanto su richiesto o l'inadeguatezza del materiale indicato comporterà la non attribuzione del punteggio.

Il punteggio verrà attribuito come stabilito dal Bando di Gara.

#### **ART. 6 – LAVORI MIGLIORATIVI IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora nel corso dell'attività il gestore ravvisi la necessità di realizzare nuove opere, installazioni o strutture, per un miglior utilizzo della struttura, al di fuori di quelle obbligatorie previste dal presente capitolato o di quelle offerte in sede di gara, lo stesso potrà farlo a propria cura e spese, compresa la produzione della necessaria documentazione, previa acquisizione di preventivo parere e relative autorizzazioni scritte da parte dei competenti Uffici del Comune di Cortino.

Tali interventi dovranno sempre essere autorizzati formalmente e dovranno essere realizzati sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale-Settore Lavori Pubblici e nel rispetto della vigente legislazione.

Il Concessionario, qualora carente della necessaria qualificazione, dovrà procedere all'individuazione dell'esecutore nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione necessari per eseguire i lavori.

Non potrà essere riconosciuto al gestore alcun altro rimborso economico al di fuori di quello eventualmente pattuito in sede di autorizzazione all'esecuzione delle opere.

Alla riconsegna della struttura al Comune di Cortino, il gestore dovrà rimuovere a propria cura e spese quanto installato senza espressa autorizzazione e provvedere al ripristino dello stato precedente.

Il Comune ha comunque la facoltà di trattenere arredi ed opere a titolo gratuito.

Il Comune si riserva altresì di proporre a sua volta migliorie, anche strutturali, che potrà realizzare a propria cura e spese, da comunicare al gestore, concordando i tempi di realizzazione.

#### **ART. 7 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione Comunale si obbliga a consegnare al gestore i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature esistenti e facenti parte della struttura.

All'atto della consegna sarà redatto analitico verbale (Vedasi **Art. 13**).

E' altresì, a carico dell'Amministrazione Comunale, la manutenzione straordinaria dell'immobile, sempre che non dipenda da negligenza del gestore e che non rientri tra le opere a suo carico previste nel presente capitolato o facenti parte degli interventi/forniture migliorativi di cui **all'art. 5** (Migliorie offerte in sede di gara).

Qualora l'intervento straordinario dipenda da cause imputabili a cattivo uso o mancata manutenzione da parte del Concessionario, previa contestazione scritta ed acquisizione delle eventuali controdeduzioni, lo stesso potrà essere posto in tutto o in parte a carico del Concessionario medesimo, nella misura a lui imputabile.

Il Comune potrà rivalersi delle spese imputabili al Concessionario anche mediante escussione del deposito cauzionale, che dovrà essere reintegrato entro il termine all'uopo stabilito.

#### **ART. 8 - TARIFFE**

Dovrà essere garantita ampia ed adeguata diffusione e pubblicità delle tariffe dei servizi erogati. Le tariffe applicate dovranno essere comunicate al Comune.

#### **ART. 9 - VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI**

È facoltà del Comune concedente effettuare visite ispettive programmate e non programmate; per quanto attiene le visite ispettive programmate, il Comune definirà preventivamente il programma in accordo con il concessionario.

Il Comune potrà provvedere a verifiche di conformità periodiche, al fine di accertare che il concessionario conduca il servizio a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del contratto di concessione, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività rientranti nel servizio.

Le verifiche di conformità saranno condotte, in relazione agli specifici aspetti da sottoporre a verifica, da un funzionario dell'Ufficio Competente del Comune concedente, con la collaborazione del concessionario, il quale dovrà fornire a sue spese personale e mezzi idonei.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

Il concedente darà tempestiva comunicazione al concessionario di qualsiasi irregolarità che dovesse essere accertata durante le verifiche e/o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell'accertata irregolarità. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in questo senso, il concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate (dandone conferma scritta al Comune).

#### **ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia del pieno e regolare pagamento del canone complessivo offerto fino al termine della concessione e della corretta esecuzione delle forniture accessorie ed **all'art. 5** (Migliorie offerte in sede di gara) e di tutti gli obblighi di manutenzione previsti dal presente capitolato, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% del valore della concessione come stimato **all'art. 3** del presente capitolato, fatta salva l'applicazione dell'**art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016**.

La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione.

La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'**art. 106 del D.Lgs. 385/1993**, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'**art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999**.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'**articolo 1957, comma 2**, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'adempimento degli obblighi garantiti, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo sarà svincolato alla scadenza del contratto di concessione, solo a seguito dell'approvazione del verbale di riconsegna delle strutture qualora nulla si abbia a rilevare.

La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune concedente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 33, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di concessione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Si richiama per quanto non espressamente previsto l'**art. 103 del D.Lgs. 50/2016**.

#### **ART. 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere a esso intentata da terzi per l'inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell'inadempimento dei medesimi.

Il concessionario s'impegna quindi a contrarre le seguenti coperture assicurative:

### **1) Polizza Responsabilità Civile Terzi ed Operai**

La polizza dovrà prevedere una copertura assicurativa specifica per il servizio oggetto di concessione a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati o che questi possono causare agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

La polizza assicurativa dovrà prevedere almeno i seguenti massimali:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

€ 1.000.000 unico

R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):

- € 1.000.000 per sinistro con il sotto limite di

- € 500.000 per danni a persone;

ed inoltre dovrà prevedere le seguenti clausole:

- Causale incendio
- conduzione dei locali, degli spazi ad uso parcheggio o sosta dei veicoli, delle strutture e beni loro consegnati,
- committenza di lavori e servizi,
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- R.C. derivante dalla attività di preparazione e smercio di cibi e bevande.

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del Concessionario né nei confronti dell'Amministrazione Comunale né nei confronti dei terzi danneggiati.

Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività e/o occorsi all'utenza.

### **2) Polizza Incendio e rischi accessori.**

Premesso che per i beni oggetto della presente concessione sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna nell'ambito di tale polizza ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del gestore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. Il gestore a sua volta si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per tali suoi beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Le coperture assicurative devono decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni e cessano alla data di riconsegna dell'immobile, risultante da apposito verbale.

Il concessionario deve trasmettere copia delle polizze, debitamente quietanzate, almeno cinque giorni prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni.

L'Amministrazione concedente si riserva di sottoporre le polizze consegnate al proprio consulente assicurativo per la verifica d'idoneità.

Il concessionario s'impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per tutta l'intera durata della concessione e a comunicare al concedente eventuali annullamenti o disdette delle polizze assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, il Concessionario dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e condizioni.

### **ART. 12 – VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI**

Il Comune potrà effettuare ispezioni e controlli periodici al fine di accettare il regolare svolgimento del servizio in relazione alle prescrizioni stabilite nel presente capitolato. Qualora si dovesse accertare che il



servizio non è regolarmente espletato il Comune applicherà a carico dell'impresa un'ammenda di €. 100,00 per ogni infrazione contestata. Nel caso in cui la negligenza dovesse perdurare oltre il terzo giorno consecutivo l'ammenda sarà raddoppiata, ferma restando la facoltà di rescissione del contratto a semplice richiesta del Responsabile del Servizio.

#### **ART. 13 - AVVIO DELLA GESTIONE**

Il gestore dovrà attivare la struttura a proprio nome mediante la presa di possesso degli immobili ed attrezzature comprese, con decorrenza a partire dalla data di inizio del rapporto contrattuale.

Il Comune consegnerà al Concessionario dell'Area Camper, l'alloggio custode, servizi ed i beni ad essi afferenti con specifico verbale descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili nonché delle dotazioni impiantistiche correlate.

Il verbale, da redigersi in contraddittorio con il Concessionario, fa fede in relazione allo stato iniziale dell'Area e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla presente concessione.

Al gestore è fatto obbligo di attivare, prima dell'inizio dell'attività, le necessarie procedure amministrative, sanitarie e di pubblica sicurezza, per potere svolgere le attività oggetto del presente capitolato e dovrà quindi essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

#### **ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

#### **ART. 15 - RECESSO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'[art. 109 del D.Lgs. 50/2016](#), in quanto compatibili.

#### **ART. 16 - CONTENZIOSO**

In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell'accordo bonario.

E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Teramo.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime il concessionario dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

#### **ART. 17- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il concessionario è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti la gestione del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Il concessionario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.

L'Amministrazione e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo alla presente concessione, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

#### **ART. 18 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**

Sono parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato Speciale;
- planimetrie dell'immobile;

#### **ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'**art. 32, comma 14, del D.Lgs. nr. 50/2016**, il contratto di concessione tra il concessionario e il Comune di Cortino sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica. Pertanto, l'aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.

#### **ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione, sono a totale ed esclusivo carico dell'affidatario.

In particolare, sono a carico dell'affidatario le spese inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto e sugli eventuali allegati al medesimo, i diritti di segreteria e la registrazione del contratto ai sensi del vigente regolamento comunale delle procedure per la stipula dei contratti.

#### **ART. 21 – COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione o notifica relativa alla concessione sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento.

Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell'Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Loris Taraschi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)